

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 869

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro  
(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali  
(LUCETTI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica  
(ARCELLI)

(V. Stampato Camera n. 1041)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 luglio 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  
maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi  
programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicem-  
bre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge  
24 febbraio 1995, n. 46

## INDICE

Disegno di legge .....	Pag.	3
Allegato .....	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 273

*All'articolo 1, al comma 2, le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni».*

*All'articolo 2:*

*il comma 3 è soppresso;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996».

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 116 del 20 maggio 1996*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonchè di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2».

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

**3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.**

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, **di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491**, entro il 30 luglio 1996, **presenta** apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili. **Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

#### Articolo 2.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

*Soppresso.*

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso **entro il 15 luglio 1996.**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - ARCELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

